



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2014

DISEGNO DI LEGGE 23 dicembre 2014, n. 57

Modificazioni della legge provinciale sullo sport 1990: norme per la promozione dello sport di cittadinanza e la programmazione provinciale delle iniziative sportive

D'iniziativa dei **consiglieri Mattia Civico, Alessio Manica, Lucia Maestri, Violetta Plotegher** (Partito Democratico del Trentino)

Presentato il **23 dicembre 2014**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 23 dicembre 2014, n. 57

Modificazioni della legge provinciale sullo sport 1990: norme per la promozione dello sport di cittadinanza e la programmazione provinciale delle iniziative sportive

INDICE

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990)

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale sullo sport 1990

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 2.1 nella legge provinciale sullo sport 1990

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge provinciale sullo sport 1990

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 7 quinquies nella legge provinciale sullo sport 1990

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 7 sexies nella legge provinciale sullo sport 1990

Art. 1

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sullo sport 1990 dopo le parole: "culturale della popolazione," sono inserite le seguenti: "di promozione della salute, di stili di vita orientati al benessere psicofisico, di processi di inclusione e cooperazione tra le persone e i gruppi all'interno della comunità e della cittadinanza attiva,".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale sullo sport 1990

1. L'articolo 2 della legge provinciale sullo sport 1990 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Finalità

1. La Provincia favorisce e promuove:

- a) iniziative per l'efficace avvio alla pratica sportiva dei giovani;
- b) la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, operando al fine di garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- c) l'attività sportiva per diversamente abili al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa;
- d) lo sviluppo delle attività motorio-sportive da parte di tutti i cittadini;
- e) la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro;
- f) l'equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai cittadini pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
- g) il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti a favore della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e il minimo impatto ambientale della struttura, oltreché la sostenibilità della sua gestione;
- h) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando in particolare le pratiche motorie di base, cui devono essere

garantite, dai soggetti gestori, tariffe tali da rendere gli impianti accessibili a tutti, indipendentemente dalla propria capacità economica;

- i) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare rilevanza provinciale rivolti a tutti i cittadini;
- j) l'incentivazione della diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico pubblico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;
- k) lo sport di cittadinanza come profilo culturale del sistema sportivo provinciale.

2. La Provincia può provvedere direttamente o concedere finanziamenti fino alla concorrenza della spesa ammissibile a comuni, consorzi di comuni, comunità istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nonché ad enti, comitati ed associazioni svolgenti attività sportive a carattere dilettantistico, anche privi di personalità giuridica, per lo svolgimento delle attività previste dal programma provinciale di promozione sportiva previsto dall'articolo 7 quinquies e comunque rientranti nelle seguenti iniziative:

- a) organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, nazionale ed internazionale;
- b) realizzazione di campagne di promozione dello sport, con particolare riferimento allo sport di cittadinanza;
- c) attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva anche affidate ad associazioni ed enti con finalità di studio o di ricerca;
- d) organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, per tecnici e per il personale medico sportivo.

3. La Provincia può provvedere direttamente all'acquisto di materiale e di attrezzature sportive per promuovere la pratica dello sport dilettantistico e di cittadinanza.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione, approvata previo parere della commissione consiliare competente, disciplina inoltre:

- a) le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici;
- b) l'ordinamento della professione di maestro di sci;
- c) la sicurezza nella pratica degli sport invernali nonché la gestione in sicurezza delle relative aree."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 2.1 nella legge provinciale sullo sport 1990

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale sullo sport 1990 è inserito il seguente:

"Art. 2.1

Sport di cittadinanza

1. Ai fini di questa legge, per sport di cittadinanza si intende qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi.

2. La Provincia, nell'ambito delle finalità stabilite dall'articolo 2, individua nello sport di cittadinanza lo strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, favorendone l'integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.

3. La Provincia individua quali luoghi per lo sport di cittadinanza gli spazi dove è possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza.

4. La Provincia, per adempiere a quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera k), promuove:

- a) accordi di programma interistituzionali che coinvolgano tutti gli attori presenti sul territorio provinciale che si occupano di queste tematiche di scenario, valorizzando il ruolo dell'associazionismo sportivo;
 - b) la valorizzazione di esperienze di educazione alla cittadinanza attiva dell'associazionismo sportivo diffuso;
 - c) l'attivazione di tavoli di confronto per una lettura organizzata del bisogno sportivo nel territorio e degli aspetti ad esso connessi;
 - d) la predisposizione di campagne che utilizzino il carattere trasversale dell'attività sportiva ed il suo valore sociale e che promuovano una politica integrata dello sport per affermare nuovi stili di vita attiva per i cittadini;
 - e) la realizzazione di progetti volti a:
 - 1) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
 - 2) favorire stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e a mantenere un adeguato stato di salute;
 - 3) educare mediante l'attività sportiva ad una corretta alimentazione i soggetti in età prescolare e scolare al fine di prevenire il rischio dell'obesità e come valore educativo permanente; favorire l'attività sportiva dell'adolescente, sia come opportunità di crescita individuale, sia per lo sviluppo della collettività e per contrastare il prematuro abbandono dell'attività sportiva;
 - 4) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale multietnica;
 - 5) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
 - 6) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni o esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, favorendo la cultura della condivisione e della solidarietà;
 - 7) favorire ed organizzare un'attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente;
 - 8) avviare attività di animazione sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano.
5. La Provincia riconosce la funzione sociale degli enti di promozione sportiva e dell'associazionismo sportivo che non perseguono fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge provinciale sullo sport 1990

1. Dopo l'articolo 4 bis della legge provinciale sullo sport 1990 è inserito il seguente:
"Art. 4 ter

Sostegno alle associazioni sportive che promuovono lo sport di cittadinanza

1. La Provincia può concedere alle associazioni di promozione dello sport di cittadinanza che perseguono, senza fini di lucro, gli obiettivi dell'articolo 2 contributi in misura non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile risultante dai programmi di attività promozionale e per l'attività sportiva in ambito provinciale rivolta a soggetti in situazione di svantaggio sociale e comunque finalizzate all'integrazione nella comunità di cittadini che presentano una condizione specifica di fragilità. Le attività rientrano fra quelle previste dal programma provinciale di promozione sportiva."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 7 quinquies nella legge provinciale sullo sport 1990

1. Dopo l'articolo 7 quater della legge provinciale sullo sport 1990 è inserito il seguente:

"Art. 7 quinquies

Programma provinciale di promozione sportiva

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, su proposta del comitato provinciale per lo sport, approva in prima attuazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo e entro il primo anno di ogni legislatura il programma provinciale di promozione sportiva.

2. Il programma provinciale di promozione sportiva contiene:

- a) il censimento delle associazioni sportive operanti nella provincia, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica, alla disponibilità di operatori e tecnici, alle attività ed iniziative svolte;
- b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal CONI e l'aggiornamento biennale del censimento esistente;
- c) l'individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra impianti esistenti e popolazione nelle diverse realtà territoriali;
- d) i criteri tipologici volti a privilegiare l'impiantistica di base, i complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di gestione, con particolare riguardo a quelli in cui vengono adottate soluzioni per garantire il risparmio energetico, anche mediante l'utilizzo di energie alternative, nel rispetto delle norme a tutela dell'esigenza di superamento delle barriere architettoniche, nonché per il mantenimento e l'adeguamento tecnologico degli impianti sportivi;
- e) i criteri per la localizzazione degli impianti tali da soddisfare le esigenze di riequilibrio tipologico, tenendo conto, in particolare, delle necessità delle zone montane e depresse e delle aree naturali protette, con particolare favore nei confronti dei comuni con minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi da essi predisposti;
- f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose finanziariamente e più vantaggiose per l'utenza;
- g) le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie e alla promozione dello sport per tutti;
- h) l'individuazione delle caratteristiche delle iniziative di interesse provinciale e dei progetti di sport di cittadinanza;
- i) i criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici, atti a favorirne l'attività quali strutture dirette a iniziare i giovani alla pratica sportiva;
- j) i criteri per l'incentivazione dell'impiantistica e delle attività sportive;
- k) i necessari raccordi con il piano provinciale per la tutela della salute per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 7 sexies nella legge provinciale sullo sport 1990

1. Dopo l'articolo 7 quinquies della legge provinciale sullo sport 1990 è inserito il seguente:

"Art. 7 sexies

Comitato provinciale per lo sport

1. E' istituito il comitato provinciale per lo sport, quale organo consultivo della Giunta provinciale per la formazione del programma provinciale di promozione sportiva.

2. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente per le attività sportive o un suo delegato;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione o un suo delegato;
- d) tre rappresentanti del Consorzio dei comuni trentini;
- e) il presidente provinciale del CONI o un suo delegato;
- f) il presidente provinciale di una delle federazioni affiliate al CONI o un suo delegato;
- g) un rappresentante delle società sportive dilettantistiche affiliate al CONI provinciale;
- h) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Trento;
- i) un esperto di medicina dello sport;
- j) un rappresentante degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti sul territorio provinciale nell'ambito dello sport di cittadinanza.

3. Il comitato provinciale per lo sport è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e viene rinnovato entro il primo anno di ogni legislatura. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta ed il comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

4. Il comitato provinciale per lo sport nella prima seduta approva il proprio regolamento interno. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente della Provincia.

5. I membri del comitato provinciale per lo sport prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il riconoscimento di eventuali spese precedentemente autorizzate."